

Lettera aperta al Questore di Verona

Fatti non



Nella tarda mattinata di oggi dei colleghi in servizio di Volante, offrendo l'ennesima dimostrazione di un'elevatissima professionalità ed altrettanta abnegazione – per la quale ci auguriamo un adeguato riconoscimento formale - hanno tratto in arresto dei malviventi colti nell'atto di commettere una rapina in danno di un esercizio commerciale della periferia.

Da quanto ci è stato spiegato, una volta rientrati in sede hanno – come doveroso – illustrato al Dirigente delle Volanti il risultato della loro brillante attività. E quando il coordinatore del turno interessato, che peraltro aveva preso parte agli arresti, ha detto che si sarebbe occupato del seguito di competenza, il superiore in menzione gli avrebbe eccepito che, a tenore di una disposizione appena impartita dal Questore, le comunicazioni degli arresti, ed in genere le comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria, da ora in poi dovevano essere gestite in prima persona da uno dei Funzionari in forza all'UPGSP.

Ritenendo che si fosse trattato di un equivoco, abbiamo personalmente contattato il responsabile dell'Ufficio, il quale, con nostro irriferribile stupore, ha confermato che la disposizione gli era stata effettivamente impartita in quei termini dal Capo di Gabinetto, il quale ne aveva attribuito la paternità al Questore.

Questo essendo il presupposto, osserviamo, con pacata irritazione, come a tenore dell'art. 386 del Codice di procedura penale, norma rubricata "*Doveri della Polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo*", si prevede inequivocabilmente che "***Gli ufficiali e gli agenti di PG che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al P.M del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito***".

Poiché non ci sembra che il significato della norma si presti ad interpretazioni tali da risultare coerenti con la disposizione che Lei avrebbe impartito, che cioè estenda ad estranei all'attività compiuta doveri o responsabilità quanto ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria, dobbiamo concludere che la pretesa di riservare ai Funzionari la comunicazione con il P.M. sia in stridente contrasto con l'art. 386 del Codice di Procedura Penale.

La invitiamo, quindi, a revocare immediatamente quanto ci risulta essere stato da Lei disposto, peraltro esclusivamente in forma orale.

In subordine, qualora Lei, contrariamente ad ogni aspettativa di buon senso, ritenesse di non recedere, premesso che l'art. 66, comma 3 della L. 121 del 1981 prevede che "*L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito*", a nome, per conto e nell'interesse dei colleghi che noi rappresentiamo La diffidiamo a formalizzare per iscritto la disposizione in narrativa, riservandoci sin da ora di agire in tal caso nelle competenti sedi per il ripristino del rispetto delle prerogative e delle responsabilità declamate dall'art. 386 del Codice di Procedura Penale.

Con l'occasione, visto che Suoi illuminati collaboratori non hanno esitato in passato a stigmatizzare una presunta impreparazione del personale delle Volanti, e sono probabilmente i medesimi ad averLe suggerito questo che ci limitiamo a definire come clamoroso svarione, La invitiamo a prevedere la partecipazione anche di tutti i Funzionari ad una specifica giornata di aggiornamento professionale generale incentrata sulle principali attività della Polizia Giudiziaria.

Verona, 28 gennaio 2016

p. il Siulp di Verona
il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti

Handwritten signature of Davide Battisti.

